

CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL N. 6 SANLURI E LA "CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS M. DELLA D. P. E DEL BUON PASTORE- CASA PROTETTA " MADONNA DEL CARMINE " DI FURTEI, ANNI 2014/2016.

Premesso:

- che il DPCM 14.02.2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni socio-sanitarie il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;
- che l'art. 40 della LR n.4 del 25.01.88 recante "norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali" individua le Case Protette tra i servizi residenziali tutelari destinati ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa;
- che l'art. 20 del DPGR 14.02.89 n. 12, limita la capacità ricettiva di tali strutture rispettivamente a n° 30 posti letto, a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap;
- che lo stesso regolamento di attuazione della LR n. 4/88, così come modificato dal DPGR del 23.08.1990 n.145, prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere professionale ogni 20 ospiti e di un tecnico della riabilitazione;
- che il DGR n°13/58 del 04/05/1994 determina le quote giornaliere per prestazioni sanitarie a carico della UU.SS.LL ad integrazione delle rette comunali per particolari tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale.
- che il DPCM del 21.05.2001 n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 328/2000", prescrive (allegato A) che nell'ambito delle strutture protette per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono essere tali da permettere un'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;
- che le DGR del 3.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 subordinano l'ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Case Protette e nei CDI ad una valutazione multidimensionale sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
- che la Casa Protetta "Madonna del Carmine" di Furtei è stata autorizzata al funzionamento con Determinazione n. 136 del 06/03.2007 del Responsabile del Servizio Socio – Culturale del Comune di Furtei, per n. 24 utenti, risultando pertanto adeguata agli standard strutturali ed organizzativi prescritti dalla normativa in vigore (art. 40, comma 1° e 4°, LR 4/1988 e art. 20, comma 1°e 2° del DPGR n.12/1989, art. 6 del DPGR del 23.08.1990 n.145);
- che la DGR. n. 6/27 del 30.01.2008 stabilisce che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case Protette è assicurato dalla ASL attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la Casa Protetta. In quest'ultimo caso l'ASL provvede all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40. Tale quota è riconosciuta, dal 01.01.2008, a tutti gli Enti gestori di Case Protette, pubblici e privati.

Primo M. Giacobbe

Sulla base delle risultanze del riesame compiuto la Congregazione dovrà emettere una nota di credito per gli importi non dovuti o l'Azienda provvedere al pagamento delle somme residue dovute, senza maggiorazioni di sorta e nei termini sopra indicati. La quota di cui all'art.6 del presente contratto sarà corrisposta dall'Azienda esclusivamente per prestazioni erogate a favore dei soggetti residenti nel proprio ambito territoriale.

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, l'Azienda dovrà corrispondere alla Congregazione, per i primi 90 giorni, gli interessi al saggio legale e, successivamente, in misura pari all'attuale saggio di finanziamento BCE (2 punti percentuali) maggiorato di 2 punti.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Congregazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

La Congregazione si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9

RECESSO

In caso di reiterate violazioni, ovvero di inadempimenti particolarmente gravi, ovvero di perdita dei requisiti strutturali ed organizzativi, l'Azienda potrà recedere *ad nutum* dal contratto.

ART. 10

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 11

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.


Il presente contratto, redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti, previa lettura, approvazione e conferma di tutte le clausole in esso contenute, è composto da n°5 pagine e di 11 articoli, nonché dai sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Autocertificazione il possesso dei requisiti;
- 2) Autorizzazione al funzionamento della Casa Protetta, Certificato di Agibilità;
- 3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- 4) Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti relativi all'assoggettamento a dette procedure;
- 5) Copia del documento ufficiale da cui si evinca la legittimità alla stipula del contratto in qualità di rappresentante legale
- 6) Elenco del personale;
- 7) Fotocopia di un documento di riconoscimento.


Sanluri

27/01/2014

Il Direttore Generale ASL n° 6
Dr. Salvatore Piu



Il Legale Rappresentante
della Congregazione
Maria Gabriella Pinna


CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE
FIGLIE DI MARIA SS. MADRE DELLA
DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE
Via S. Benedetto, 7 - 09128 CAGLIARI
Tel. 070 43354